

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento, cresce l'interesse: 123 OCC e 4.500 gestori

di Massimo Conigliaro

L'economia in tempi difficili porta alla crescita dell'interesse verso gli strumenti di risoluzione della crisi. È così che la legge sul sovraindebitamento è sempre più conosciuta da imprese, consumatori e professionisti. Si tratta della legge che troverete spesso citata come **legge Centaro**, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come **legge "salva suicidi"**, sottolineando l'importante impatto sociale di una norma che, offrendo una via d'uscita, consente ad una platea davvero ampia di soggetti di ottenere **l'esdebitazione**. Ovverosia la possibilità di pagare in misura ridotta, sulla base delle possibilità reddituali o patrimoniali residue ed a determinate condizioni che vedremo, i propri debiti ed ottenere quel **fresh start** che nelle intenzioni del legislatore – ma direi anche in pratica – consente di evitare di ricorrere alle forme di credito *alternative* (l'usura) oppure di intestare a terzi (familiari o amici che siano) le nuove attività da intraprendere, non potendolo fare personalmente perché gravati di debiti verso banche, erario o terzi.

La platea dei destinatari è davvero ampia

Alle **imprese non fallibili** ed ai **lavoratori autonomi** si aggiungono i milioni di **consumatori** che quotidianamente accedono ai vari strumenti di **credito al consumo** e poi, per una ragione o per un'altra, non riescono a pagarne le rate: ciascuno di essi può essere accompagnato in un percorso di composizione della crisi con l'ausilio di un gestore della crisi, in parte dilazionando ed in parte falcidiando le somme dovute a vario titolo a fornitori, banche, erario, enti previdenziali.

Il crescente interesse

Da un'analisi dei dati reperibili sul sito del Ministero della Giustizia aggiornati al 4 settembre scorso, emerge che sono stati formalmente costituiti **123 OCC** (Organismi di Composizione della Crisi); inoltre **4.482** professionisti, avendone i requisiti di legge, sono stati iscritti nel registro dei **gestori della crisi**.

Tra gli Organismi di Composizione della Crisi, la categoria dei **commercialisti** è quella che continua a mostrarsi più attiva con **59 OCC costituiti**, seguita dalle **Camere di Commercio** che ad oggi sono **24 e dagli avvocati con 21**. Ancora tiepido l'interesse dei **Comuni** (soltanto **11**). Vi sono inoltre **6 Organismi misti**, costituiti oltre che da dotti commercialisti e avvocati anche da notai (come a Varese e Firenze). Completano il quadro 2 organismi costituiti dal

segretariato sociale.

È utile ricordare che nelle procedure di sovradebitamento il debitore **deve essere assistito** da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall'articolo 15 della L. 3/2012. Il **decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014** ha istituito il **registro** in cui gli **organismi** devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l'**iscrizione**, la **formazione** e la **gestione** dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovradebitamento.

L'[**articolo 15 della Legge 3/2012**](#) prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli **enti pubblici** che diano adeguate garanzie di **indipendenza** e di **professionalità**. Non è pertanto possibile – come avvenuto nel caso della mediazione civile delle controversie – che l'organismo sia costituito da soggetti privati.

Il legislatore, tuttavia, non è stato molto accorto nell'attribuzione dei **nomi ai diversi attori della procedura**. Per **OCC** si intende, infatti, sia il professionista nominato dal Tribunale per fornire l'ausilio previsto dalla legge al debitore sia l'**articolazione interna** di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che è destinata all'erogazione del servizio di gestione della **crisi da sovradebitamento**.

In pratica, nel caso in cui non sia presente in una circoscrizione di tribunale un ente pubblico con funzioni di OCC, le stesse saranno attribuite ad un professionista (di solito un **commercialista**) nominato dal Tribunale. In altri casi per OCC si intende l'articolazione dell'ente pubblico, già delineata.

Per **referente** si intende, invece, la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, **indirizza e coordina** l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai **"gestori della crisi"**: tali sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovradebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli **ordini professionali** degli avvocati, dei **dottori commercialisti** e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'[**articolo 22, comma 4°, lettera a\), della Legge 328/2000**](#) sono iscritti di **diritto al registro degli OCC**, previa presentazione di una domanda.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l'OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l'elenco dei gestori della crisi del proprio organismo.

Possono essere iscritti nel registro dei **gestori della crisi** le persone fisiche che hanno i seguenti **requisiti**:

- laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
- specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell'impresa e di sovradebitamento anche del consumatore;
- tirocinio non inferiore a 6 mesi.

In seguito alla sentenza del [**TAR del Lazio n. 12457/2015**](#), su ricorso proposto dal CNDCEC, possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi anche i **ragionieri** sprovvisti di titolo di laurea iscritti alla **Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Il sovradebitamento, in considerazione del crescente interesse, anche dal punto di vista professionale per le opportunità di consulenza che offre ai singoli commercialisti, costituisce il tema della parte di **approfondimento** della **prima giornata** del [**Master Breve 2017-2018**](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)